

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 4370 Anno 2019**  
**Presidente: MAMMONE GIOVANNI**  
**Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**  
**Data pubblicazione: 14/02/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 1763-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato  
LUCA SAVINI ZANGRANDI, rappresentato e difeso  
dall'avvocato GAETANO MORAZZONI;

**- ricorrente -**

**contro**

PRESTIPINO GIARRITTA MARIA GRAZIA, elettivamente  
domiciliata in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo  
studio dell'avvocato MARCO FERRETTI, rappresentata e  
difesa dall'avvocato BARBARA ARMANINI;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

2018

3386

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- **intimata** -

Nonché da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente<sup>il ricorrente</sup> incidentale**-  
**contro**

EQUITALIA NORD SPA, PRESTIPINO GIARRITTA MARIA GRAZIA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** Con sentenza n. 128/07/2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Como ha rigettato il ricorso proposto da Prestipino Giarritta Maria Grazia avverso una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e notificata nel corso del 2007, relativa alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2004.

A seguito di appello, con sentenza del 7 maggio 2010 la C.T.R. di Milano ha riformato la pronuncia impugnata, dichiarando l'illegittimità della cartella, in quanto non recante la sottoscrizione e l'indicazione del responsabile del procedimento.

Avverso quest'ultima sentenza ricorre Equitalia Nord s.p.a.; ricorre, altresì, con ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate mentre controricorre Prestipino Giarritta Maria Grazia, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso principale e, nel merito, il rigetto dello stesso ricorso.

Prestipino Giarritta Maria Grazia deposita, altresì, una memoria con cui, oltre a sottolineare che il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate si sostanzierebbe in un inammissibile intervento *ad adiuvandum*, reitera sostanzialmente le doglianze già formulate nel proprio controricorso.

**2.** Il ricorso principale è fondato.

**2.1** In via preliminare, devono disattendersi le eccezioni sollevate dalla controricorrente Prestipino Giarritta.

Quest'ultima ha innanzitutto asserito che il ricorso sarebbe improcedibile, non essendo state depositate, unitamente al ricorso, la sentenza impugnata e la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio.

A tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

In motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall'art. 369, secondo comma, c.p.c., omessi da una parte ed espletati dall'altra, nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione.

In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti *de quibus*, "non potrebbe dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l'esame del fascicolo non può aver luogo se non si è

*atteso il tempo utile per il deposito del controricorso*). Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l'accesso al giudice dell'impugnazione, pur se l'atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe *"in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia"* (in questi termini la citata pronuncia delle S.U.).

Applicando tali condivisibili principi al caso in esame, deve rilevarsi che – come emerge dagli atti – la sentenza impugnata è stata depositata dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che, essendo comunque nella disponibilità del giudice, non può applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, invocata dalla controricorrente.

**2.2** Né tale sanzione può discendere dalla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7621 del 24/3/2017, Rv. 643472) ha già avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice *"a quo"*, ex art. 369 c.p.c., non determina l'improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest'ultima.

Nel caso di specie, la controricorrente neppure deduce che il fascicolo d'ufficio sia necessario per la soluzione delle questioni devolute con l'impugnazione, sicché – già sul piano delle allegazioni – la censura si appalesa non meritevole di accoglimento.

**2.3** Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo all'eccezione relativa all'asserita acquiescenza, che l'Ente creditore avrebbe manifestato in considerazione dello sgravio totale della cartella di pagamento.

Difatti, in quanto atto disposto a seguito dell'annullamento della cartella, pronunciato dalla sentenza di secondo grado, lo sgravio in questione era un atto dovuto, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, potendo dirsi fondato, invece, sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

A tal riguardo deve ricordarsi che questa Corte (V. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1963 del 10/2/2012, Rv. 621592) è ferma nel ritenere che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo la rinuncia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di

9

non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione da parte della P.A. della pronuncia di primo grado, favorevole al contribuente, anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11769 dell'11/7/2012, Rv. 623346, che, in applicazione di detto principio, ha escluso che potesse costituire acquiescenza l'adozione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di sgravio relativo a somme iscritte a ruolo e oggetto di cartelle annullate dal giudice di primo grado, nelle more del giudizio di appello).

**2.4** Manifestamente infondata è anche l'ulteriore eccezione, relativa alla notifica del ricorso per cassazione presso lo studio del Procuratore della Prestipino Giarritta, costituito per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto dal medesimo Procuratore.

Questa Corte, con orientamento consolidato (da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 18402 del 12/7/2018, Rv. 649616; Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/3/2018, Rv. 648261) ha affermato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a renderla riconoscibile come tale. Tali elementi, per la fase di consegna, consistono nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi eseguita.

Si è ritenuto, quindi, che la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto, ove l'atto risulti consegnato al destinatario e non restituito al mittente, non è inesistente, ma è nulla e suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell'intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

Nel caso in esame, dunque, l'eventuale nullità della notificazione è stata sanata, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo, come

ef

comprovato dalla predisposizione (e dalla notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si è difesa nel merito.

**2.5** Tanto precisato, deve rilevarsi che la decisione impugnata è inficiata da violazioni di legge.

La C.T.R. ha dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale, in quanto priva della sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento. A tal ultimo riguardo ha sostenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2 novembre 2009 (che ha ribadito che l'art. 36, comma 4 ter, secondo periodo legge 248 del 2007, comminando la sanzione della nullità per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, dispone per il futuro) non esclude la possibilità di annullare le cartelle di pagamento, prive della suddetta indicazione e relative ai ruoli consegnati anteriormente al primo giugno 2008.

Così argomentando, la C.T.R. ha adottato un'erronea interpretazione della richiamata normativa.

Deve rilevarsi, infatti, che la giurisprudenza di legittimità (v. (Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/8/2018, Rv. 650058) è consolidata nel ritenere che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al primo giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36 comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007 ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 58 del 2009.

Nel caso in esame, la cartella esattoriale *de qua*, riferita a un ruolo consegnato all'Agente della riscossione nel 2007, non può ritenersi viziata da nullità o annullabilità in ragione della mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Già sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata si appalesa errata.

Conclusioni, questa, cui deve pervenirsi anche con riferimento alla ritenuta illegittimità della stessa cartella per la mancanza di sottoscrizione.

Difatti, questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 21290 del 29/8/2018, Rv. 650058) ha già avuto modo di affermare che, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va

47

predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

Nel caso in esame, la C.T.R. ha affermato soltanto che la cartella è priva di sottoscrizione, senza però nulla aggiungere in ordine al se fosse indubbia la riconducibilità della stessa all'Autorità da cui promana: circostanza, invero, sussistente, emergendo chiaramente dalla stessa sentenza impugnata che la cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate di Como.

Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarandosi la legittimità della cartella in questione.

**2.6** L'accoglimento del ricorso principale assorbe quello incidentale.

**2.7** L'esito della lite comporta – da un lato - la condanna della controricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di Equitalia Nord s.p.a.; dall'altro lato – la compensazione delle spese di lite tra la controricorrente e l'Agenzia delle Entrate.

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda; dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Nord s.p.a., che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese di lite tra la controricorrente e Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del primo ottobre 2018

Il Presidente

41